



***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto***

**Deliberazione n. 101/2019**

**PROCEDURE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 38 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30 E S.M.I. RELATIVAMENTE AL BIENNIO 2017-2018 PER GLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DALL'EU ETS AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30.**

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, in particolare l’articolo 38, “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti” e l’allegato VII;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il “Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto” (di seguito “Comitato”);

**VISTO** il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

**VISTA** la deliberazione n. 12/2012 di questo Comitato, recante “Modalità per l’applicazione dell’articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE”, notificata alla Commissione Europea in data 20 maggio 2012 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato;

**VISTA** la lettera 12 dicembre 2012 della Commissione Europea, prot. CLIMA/B2/HB Ares(2012) 1478624, la quale non solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte dall’Italia con la delibera 12/2012 e ne prescrive l’applicazione ai 166 impianti allegati alla lettera, con relative emissioni totali annue consentite per ciascuno di essi;

**VISTA** la deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013, recante “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas

*ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30", ed in particolare l'articolo 2;*

**VISTA** la deliberazione n. 66/2019 del 9 aprile 2019, recante *"Rideterminazione delle emissioni consentite agli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. pervenute al 19 marzo 2019"*;

**VISTA** la Deliberazione 11 luglio 2013 n. 307/2013/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), recante *"Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori cip 6 dall'applicazione dell'emission trading system, a decorrere dall'anno 2013"*;

**CONSIDERATO** che la metodologia fissata dall'AEEGSI (oggi ARERA) nella deliberazione di cui al punto precedente rispetta nella sostanza quanto previsto dall'allegato VII al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, *"Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell'articolo 38, comma 4"*;

**VISTA** la Determina dell'Autorità di regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) del 21/5/2018, DMEA/EFR/2/2018, recante **"QUANTIFICAZIONE DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, DA RICONOSCERE AI PRODUTTORI CIP 6/92 PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2017"**;

**VISTA** la Determinazione dell'Autorità di regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) del 7/6/2019, DMEA/EFR/3/2019 **Determinazione 7 giugno 2019 QUANTIFICAZIONE DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, DA RICONOSCERE AI PRODUTTORI CIP 6/92 PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2018;**

**VISTA** la nota della Segreteria tecnica relativa all'aggiornamento delle disposizioni sulle modalità per l'adempimento agli obblighi di conformità del 5/6/2019;

Su proposta della Segreteria tecnica, in data 14/06/2019, il Consiglio Direttivo,

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Impianti soggetti agli obblighi di conformità delle emissioni in eccesso**

1. Sono tenuti ad assolvere agli obblighi di conformità relativi alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per il biennio 2017-2018, i gestori degli impianti elencati nel Registro Nazionale Piccoli Emittitori (RENAPE) per i quali le emissioni verificati per gli anni 2017 e 2018 eccedono le emissioni consentite per i medesimi anni,

considerando le emissioni consentite non utilizzate negli anni precedenti così come riportate nel RENAPE.

2. Il termine per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 2019.
3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 gli impianti che nel RENAPE risultano in stato di "Chiuso".
4. Per gli impianti che, alla data del 30 giugno 2019 risultano in stato di "SOSPESO" sul RENAPE e/o lo sono stati nel corso degli anni 2017 o 2018, l'obbligo di cui al comma 1 è sospeso fino alla rideterminazione delle emissioni consentite che sarà effettuata dal Comitato proporzionalmente al periodo di inattività e quindi comunicata all'operatore con indicazione della data entro cui procedere all'assolvimento dell'obbligo di conformità.
5. Per gli impianti che, alla data del 19 marzo 2019 risultavano in stato di "SOSPESO" sul RENAPE e lo sono stati nel corso degli anni 2017-2018, l'obbligo di cui al comma 1 deve essere adempiuto tenendo conto delle emissioni consentite rideterminate, con Delibera n. 66/2019 del 9 aprile 2019, proporzionalmente al periodo di inattività.

## **Art. 2**

### **Quantificazione delle emissioni in eccesso**

1. Il numero delle tonnellate di emissioni da compensare per ciascun impianto di cui all'art. 1 comma 1 è calcolato per differenza tra emissioni verificate ed emissioni consentite in ciascun anno del periodo di riferimento, tenendo conto delle emissioni consentite non utilizzate nei periodi di riferimento precedenti, come annotate nel RENAPE.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, gli impianti compilano in ogni sua parte il modulo di cui all'Allegato 1 e pubblicato in formato editabile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<https://www.minambiente.it/pagina/impianti-opt-out-art-38-del-dlgs-302013>) e del Ministero dello sviluppo economico (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/sostenibilita/gas-effetto-serra/piccoli-emettitori>).

## **Art.4**

### **Modalità per l'assolvimento degli obblighi con compensazione finanziaria**

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo la lettera a) comma 1, articolo 2 della deliberazione 16/2013, i versamenti sono effettuati sul capitolo di entrata – capo XXXII, n 2577, art. 3, riportando alla causale la seguente dizione: "Assolvimento

dell'obbligo previsto dall'art. 38, comma 4 del Decreto Legislativo 30/2013 per gli anni 2017 e 2018". Devono altresì essere indicati i dati anagrafici dell'impresa: numero autorizzazione AGES, denominazione impianto, gestore.

2. I versamenti possono essere effettuati in contanti direttamente presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato (rinvenibili al seguente link della Banca d'Italia <https://bancaditalia/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html>), o mediante bonifico bancario o postale utilizzando il seguente codice IBAN, riferito alla sezione Tesoreria di Roma succursale: **IT 45A 01000 03245 348 0 32 2577 03**

#### **Art. 5**

##### **Modalità per l'assolvimento degli obblighi con trasferimento di EUA**

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo la lettera b) comma 1, articolo 2 della delibera 16/2013, il conto presso il Registro dell'Unione in cui devono essere trasferite le quote EUA per le emissioni in eccesso è il seguente: **EU-100-5020324-0-71, denominato "PICCOLI EMETTITORI – emissioni in eccesso"**.

#### **Art. 6**

##### **Obblighi di notifica**

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 1 inviano al Comitato il modulo di cui all'allegato 1 entro il 30 giugno 2019.
2. In caso venga scelta la compensazione finanziaria di cui all'articolo 4 il gestore invia, congiuntamente alla documentazione di cui all'allegato 1, la ricevuta di pagamento.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è sottoscritta con firma digitale e inviata al Comitato, a pena di nullità, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: [Piccoliemettitoriets@minambiente.it](mailto:Piccoliemettitoriets@minambiente.it) e [piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it](mailto:piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it).
4. Il Comitato trasmette al gestore nazionale del Registro i moduli di cui al comma 1 inviati dagli operatori che hanno optato per la compensazione con trasferimento di EUA al fine di verificare che i trasferimenti siano effettivamente stati effettuati.

**Art. 7**

**Sanzioni**

1. Il mancato assolvimento dell'obbligo di conformità comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 36, comma 10-bis del decreto legislativo 30/2013.

IL PRESIDENTE  
*Alessandro Carettoni*



*ALLEGATO 1*

*MODULO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI IN ECCESSO  
E L'INDICAZIONE DELLE MODALITA' PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI  
CONFORMITA'*

*[FILE EXCEL ALLEGATO]*

**MODULO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI IN ECCESSO  
E L'INDICAZIONE DELLE MODALITA' PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONFORMITA'**

**BIENNIO 2017-2018**

*Conformemente alle disposizioni dell'art. 6 comma 3 della Delibera Xx/2019, la notifica del presente modulo sottoscritta con firma digitale ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.*

<p align="center"><b>REDAZIONE</b></p>	
<p><b>Aut. Autorizzante</b></p>	<p>_____</p>
<p><b>Dati dell'impianto</b></p>	<p>_____</p>

\_\_\_\_\_

Emissioni autorizzate al 2017 (X)	Emissioni consentite (A)		Emissioni autorizzate al 2018 (Y)	Emissioni consentite (B)	Emissioni da compensare per il biennio 2017-2018 (E, F)	
	Consentite (A)	Utilizzate (C)			2017 (E)	2018 (F)
					0	#NOME?

**Istruzioni di compilazione:**

0. Ai fini della quantificazione delle emissioni da compensare in un dato anno, possono essere considerate le emissioni consentite non utilizzate per gli anni precedenti (emissioni bancabili), come previsto all'art. 2, comma 5 della delibera 16/2013.
1. Il valore (X) è rintracciabile nella Tabella Conformità per il biennio 2017-2018 riportata nel RENAPE pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico. Il dato da considerare è quello riportato nella colonna "Emissioni bancabili al 2017".
2. (A) e (C) devono coincidere con i valori di emissioni consentite riportati per l'impianto nella Tabella Informazioni Generali riportata nel RENAPE pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico.
3. (B) e (D) devono coincidere con i valori riportati nelle Comunicazioni verificate delle emissioni dell'impianto e annotati nel RENAPE pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico.
4. I valori (Y), (E) e (F) sono calcolati automaticamente dal modulo.
5. Se almeno uno dei valori dei punti (E) ed (F) è DIVERSO DA ZERO, l'impianto DEVE OPTARE per una delle modalità di compensazione delle emissioni previste all'art. 2, comma 1 della Deliberazione 16/2013 del Comitato ETS sotto riportate come OPZIONE A e OPZIONE B.

<p>Dal menù a lato selezionare l'opzione che si vuole adottare per compensare le emissioni in eccesso:</p>	<p><b>COMPENSAZIONE FINANZIARIA</b></p>
--	---

**IMPORTANTE:** nella successiva sezione "Indicare la modalità che si desidera utilizzare per la compensazione delle emissioni in eccesso" si prega di compilare **ESCLUSIVAMENTE** il riquadro attivo.


**OPZIONE A: COMPENSAZIONE FINANZIARIA**

A - Per la compensazione delle emissioni in eccesso del biennio 2017-2018, il gestore dell'impianto versa una cifra in euro pari al "TOTALE" dello schema sotto riportato.  
 Detta cifra è versata in contanti direttamente presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato (rinvenibili al seguente link della Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html>) o mediante bonifico bancario o postale, utilizzando il seguente codice IBAN, riferito alla sezione di Tesoreria di Roma succursale:

**IT45A0100003245348032257703**

intestato a  
**Tesoreria di Roma**

Nella causale del versamento è indicato "Assolvimento dell'obbligo previsto alla lettera a), comma 2, articolo 2, della delibera 16/2013 del Comitato ETS per gli anni 2017-2018 - Impianto [Numero di autorizzazione AGES]." La ricevuta dell'avvenuto pagamento è inviata congiuntamente al presente modulo al Comitato ETS nelle modalità previste dalla Del. xx/2019

	Compensazione emissioni oltre i limiti consentiti 2017 (H=OxP2017)	Compensazione emissioni oltre i limiti consentiti 2018 (I=OxP2018)
Quantità (Q)	0	#NOME?
Prezzo* (P)	€ 5,77	€ 15,66
Controvalore economico (H) (I)	€ 0,00	#NOME?
<b>TOTALE (H+I)</b>	<b>#NOME?</b>	

\* I prezzi sono quelli determinati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas secondo le previsioni del D.Lgs. 30/2013, art. 38, comma 4  
 Le determine dell'Autorità con le quali annualmente tali prezzi sono determinati sono scaricabili dal sito dell'AEEGSI nonché dal sito del Comitato ETS


  


  


Anno Scolastico 2017/2018	
Ass. Scuola	
Comune	